



ORIGINALE

## PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

### GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 10 Luglio 2012

In seduta odierna, alle ore 09:35, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

|     |            |            |   |                 |   |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1)  | BULBI      | MASSIMO    | - | PRESIDENTE      | A |
| 2)  | RUSSO      | GUGLIELMO  | - | VICE PRESIDENTE |   |
| 3)  | BAGNARA    | GIANLUCA   | - | ASSESSORE       | A |
| 4)  | BARAVELLI  | BRUNA      | - | ASSESSORE       |   |
| 5)  | BELLAVISTA | IGLIS      | - | ASSESSORE       |   |
| 6)  | BRUNELLI   | MAURIZIO   | - | ASSESSORE       |   |
| 7)  | CASTAGNOLI | MAURIZIO   | - | ASSESSORE       |   |
| 8)  | FRANCIA    | GIANFRANCO | - | ASSESSORE       | A |
| 9)  | GARBUGLIA  | LUCIANA    | - | ASSESSORE       |   |
| 10) | MERLONI    | DENIS      | - | ASSESSORE       |   |
| 11) | MONTESI    | MARINO     | - | ASSESSORE       |   |

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

#### PROT. GEN. N. 68831/2012      DELIBERAZIONE N. 281

COMUNE DI FORLÌ'. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, CON EFFETTO DI VARIANTE AL POC-RUE, DA REALIZZARSI IN UN'AREA UBICATA IN VIA BERNARDI SUD "ADU 6 - COMPARTO A". ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 105 DEL 01.08.2011, AI SENSI DELL' ART.34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; FORMULAZIONE DI RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 E DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.; PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al POC-RUE relativa al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata da realizzarsi in un'area classificata quale Ambito di ricomposizione e ridisegno urbano localizzata in via Biagio Bernardi Sud, adottata con delibera di C.C. n. 105 del 01.08.2011, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 31.08.2011 ed assunta al prot. prov. n. 88071 del 31.08.2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000;

Visto il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata correlato alla suddetta area, portante variante al POC-RUE, contestualmente trasmesso, con richiesta di:

- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
- osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000;
- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. - decisione in merito alla verifica preliminare ex art. 12, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Premesso che con delibera consiliare n. 179 del 01/12/2008, il Comune di Forlì ha approvato la Variante di adeguamento del PRG/2003, ai sensi dell'art. 43 comma 5° della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ha comportato la suddivisione del PRG/2003 in Piano Strutturale (PSC), in Piano Operativo Comunale (POC) ed in Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

Premesso inoltre che:

- la presente proposta di modifica urbanistica correlata al Piano Urbanistico Attuativo in oggetto si configura come variante al POC ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000;
- che l'area di intervento in oggetto è classificata dal PSC - POC del Comune di Forlì come "ADU 6" - *Ambito di ricomposizione e ridisegno urbano*, comparto A a destinazione residenziale ubicata in via Biagio Bernardi;

Dato atto inoltre che il procedimento in oggetto è stato posto in deposito e che lo stesso si è concluso in data 31 Ottobre 2011;

Dato atto inoltre che:

- questo Servizio, in data 03.10.2011 con Prot. Prov.le 85124, invitava l'Amministrazione Comunale ad integrare la pratica in oggetto con la documentazione mancante chiedendo al contempo in merito ad alcuni primi rilievi istruttori inerenti l'assetto del comparto che di fatto non teneva in considerazione un filare tutelato di cui all'art. 10 delle NTA del PTCP;
- il Comune di Forlì ha inviato, con nota acquisita al prot. prov. le 50817 del 17 maggio 2012 le integrazioni richieste.

### CONSTATATO

#### 1) Obiettivi e contenuti della Variante al POC-RUE.

La proposta di variante urbanistica è riferita a:

- rettifica del perimetro del comparto ADU6 "A" per escludere dallo stesso un terreno identificato catastalmente al Foglio 221 mappale 2165 di mq. 75; tale modifica si è resa necessaria per recepire la vendita effettuata dal Comune della succitata particella priva di potenzialità edificatoria;
- la particella scorporata dal perimetro di Piano è riclassificata quale zona BV\* (Zona residenziali con prevalenza di verde o parcheggi privati) priva di capacità edificatoria;

La variante urbanistica quindi, come dichiarato dal Comune, ridefinisce il perimetro del Comparto senza però modificarne la potenzialità edificatoria, e comporta esclusivamente le seguenti modifiche:

- lieve diminuzione delle superfici destinate a verde pubblico da cedere al Comune;
- riclassificazione di un'area da Verde Pubblico a Zona BV\* extracomparto priva di potenzialità edificatoria;

Gli ambiti interessati dalla variante risultano essere:

- PSC Tav. ST – Territorio urbanizzabile – Ambiti per i nuovi insediamenti- Area centrale;
- PSC-POC – Tav. P28 – Ambito di ricomposizione e ridisegno urbano denominato “ADU6 VIA BERNARDI SUD – comparto “A”;
- RUE – Tav. P28 – Aree disciplinate dal POC;

Gli elaborati modificati a seguito della variante risultano essere:

- PSC-POC - Tav. P28 – Rettifica del Perimetro del Comparto ADU6 “A”, per escludere la Part. 2165 del Foglio 221;
- RUE – Tav. P28 – Rizonizzazione della Part. 2165 del Foglio 221 in zona BV\*;
- POC schede normative – Aggiornamento dei dati Urbanistici in relazione alle modifiche cartografiche apportate;
- POC –schede di sintesi - Aggiornamento dei dati Urbanistici in relazione alle modifiche cartografiche apportate;

## 2) Contenuti del progetto di Piano Urbanistico Attuativo

A seguito della richiesta di integrazioni effettuata da questa Amministrazione Provinciale in data 3/10/2012 il Comune ha presentato un nuovo assetto urbanistico che da un lato si conforma al rispetto delle tutele imposte dalla pianificazione sovraordinata e dall'altro risponde anche adeguatamente alla osservazione presentata sul Piano in oggetto nei termini fissati dalla legislazione vigente.

Specificando pertanto che la descrizione del Piano Urbanistico viene presentata tenendo in considerazione l'assetto delineato in conseguenza alle integrazioni inviate, valutando a tutti gli effetti che le modifiche siano sostitutive ed integrative alla istanza originaria, si constata che:

- il Piano interessa un'area, collocata all'interno del tessuto urbano consolidato di Forlì, a ridosso di aree già completamente edificate e si presenta morfologicamente Pianeggiante; il terreno risulta incolto con presenza di alberi ad alto fusto e vegetazione spontanea; all'interno dell'area trova collocazione un filare alberato tutelato di cui all'art. 10 del PTCP;
- l'area oggetto del Piano copre una *superficie territoriale complessiva di 29.839, 69 mq.*, e sono previsti n. 14 lotti per una SC complessiva pari mq.; il lotto n. 4 destinato è ad edilizia convenzionata e si sviluppa per una superficie complessiva di 840 mq.. Complessivamente sono insediabili 109 abitanti equivalenti;
- le aree da cedere al Comune saranno quelle dei *parcheggi pubblici per mq. 881.50, del verde pubblico mq. 10553,77 (contro i 11672 mq. previsti nella scheda di PRG) e percorsi ciclo-pedonali per mq. 979,26 (contro i 1366 previsti nella scheda di PRG; a ciò si aggiungono mq. 6712,56 necessari per la strada di lottizzazione, i marciapiedi e il viale alberato;*
- il nuovo assetto prevede sempre una strada di lottizzazione centrale che parte da Via B. Bernardi e funge da accesso ai lotti senza congiungersi alla Via Ottavini;
- le posizioni dei lotti nn. 5 e 4 vengono leggermente modificate, rispetto all'assetto precedente, per permettere e garantire l'accessibilità agli stessi dalla Via Ottavini;

## 3) Valutazione ambientale

La valutazione ambientale riferita alla variante al POC-RUE non è stata redatta, in quanto così come dichiarato dal Comune, le modifiche apportate allo strumento urbanistico vigente sono di fatto irrilevanti trattandosi esclusivamente dell'esclusione di un area di 75 mq riclassificata in BV\* senza capacità edificatoria dal perimetro del comparto.

La valutazione ambientale rispetto al Piano Particolareggiato è stata condotta con riferimento al D.lgs. 152/2006 e s.m.i., escludendo la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti.

## Rapporto ambientale preliminare in merito al Piano Particolareggiato

La verifica di assoggettabilità del proponente relativa al progetto urbanistico mette genericamente in rilievo i seguenti aspetti:

- la realizzazione del Piano, per sua natura e ubicazione all'interno di un contesto edilizio residenziale, non delinea vincoli, nè fornisce propedeuticità ad interventi di tipo diverso da quelli previsti dallo stesso Piano;



- il Piano attuativo non influenza altri piani attuativi se non per la mera modifica di confini, né si pone in variante ai Piani sovraordinati dei quali rispetta la disciplina vigente;
- la scelta ambientale prioritaria è stata quella migliorare, in termini di distribuzione degli spazi privati, l'assetto del nuovo insediamento, influenzata soprattutto dalla presenza di due condotte interrate dell'Acquedotto di Romagna;
- consumi idrici: sono da riferirsi esclusivamente a quelli di tipo civile e la rete idrica del Piano sarà collegata alla rete idrica esistente;
- scarichi: l'allacciamento all'impianto di depurazione di potenzialità adeguata è stato garantito dall'Ente gestore;
- suolo: per la verifica del rispetto dell'invarianza idraulica è stata redatta apposita relazione da cui si evince che per mantenere l'area in sicurezza dovrà essere realizzato un invaso con volume pari a mc 742,46 mc.. Tale volume è stato ripartito in tre bacini di laminazione che si sviluppano con pianta irregolare lungo la nuova strada di lottizzazione, e che insieme alla rete fognaria di progetto soddisfano il dimensionamento minimo richiesto;
- emissioni: le caratteristiche residenziali dell'area non prefigurano emissioni particolari; l'entità dell'insediamento contiene peraltro anche le emissioni da traffico veicolare; inoltre le aree verdi e l'inserimento nel comparto di alberature si configurano quale mitigazione del clima locale favorendo una minor dispersione di agenti inquinanti in atmosfera;
- consumi energetici: vista la connotazione esclusivamente residenziale dell'area non sono previsti consumi energetici impattanti sull'ambiente;
- rifiuti: sono state previste due piazzole adibite ad isole ecologiche sufficienti ad accogliere la quantità dei rifiuti prodotta dall'insediamento residenziale; le isole ecologiche sono state previste lungo la nuova strada di lottizzazione ai lati dell'area verde con gli orti per gli anziani ma sul lato della carreggiata opposto;
- rumore: le valutazioni conclusive dell'indagine acustica risultano conformi alla classificazione di progetto del territorio comunale di Forlì che inserisce l'area in classe III "Aree di tipo misto"; sono stati condotti rilievi nella zona dalla quale emerge che le principali sorgenti di rumore sono quello aeroportuale e quello da traffico stradale; le analisi dello stato attuale hanno dimostrato il rispetto di tutti i limiti imposti sia dalla classe delle zonizzazione acustica che dal rumore aeroportuale; seppur il nuovo insediamento produrrà con la viabilità lievi incrementi di rumore (+0.3 dBA nel periodo diurno) nel rapporto si specifica che sono rispettati tutti i limiti imposti, e a tutela dei futuri fruitori si raccomanda l'utilizzo di materiali da costruzione in grado di rispettare i valori di isolamento acustico di facciata;

Dato che il Comune ha adottato ed inviato contestualmente, la Variante al POC - RUE ed il Piano urbanistico attuativo, le competenze provinciali sul presente procedimento sono così regolate:

- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002, deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, per i PUA in variante al POC la Provincia può formulare riserve a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali riserve i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- ai sensi dell'art. 4-bis il RUE, *qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2 bis, è adottato e approvato con il procedimento previsto dall'art. 34*, quindi con quello previsto per il POC.
- ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, per i PUA in variante al POC la Provincia può formulare osservazioni a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali osservazioni i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008; pertanto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per le varianti al POC/RUE e per i PUA nell'ambito delle



riserve/osservazioni al Piano adottato di cui rispettivamente agli artt. 34 e 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

Dato atto infine che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì e ARPA che si sono espressi:

- ARPA, con parere prot. PGFC/2011/9370 (agli atti con prot. prov. n. 93747 del 21.09.11), favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto, e chiedendo la riprogettazione dei lotti nn. 5, 6 e 7 poiché ricadenti nella area di tutela nelle direzioni di decollo e atterraggio (art. 166 del POC e art. 142 del RUE Tav. 28 Vincoli antropici);
  - A.U.S.L., con parere prot 62166 del 02.11.11 (pervenuta in data 11/11/2011 agli atti con prot. prov. n. 110588 del 14.11.11), che si esprime favorevolmente;
- con dichiarazione del Comune pervenuta in data 15.05.2012, acquisita agli atti provinciali con prot. n. 50817 del 17/05/2012, è stata inviata a questa Provincia copia delle osservazioni pervenute a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito disposti a partire dal 31.08.2011.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346 del 19.07.2010;

## CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

L'area è ubicata a Sud - est del centro abitato di Forlì, in zona di alta pianura, alla quota di circa 28 m. s.l.m.. I sedimenti presenti sono alluvionali continentali, di origine fluviale e di età olocenica. Le

indagini eseguite (prove CPT) hanno evidenziato nell'area l'alternarsi di terreni prevalentemente limosi, con livelli di sabbie e argille, sovrastanti un banco ghiaioso posto a 13 metri di profondità.

L'area è indicata a vulnerabilità idrogeologica "alta" ed "estremamente elevata" nelle tavole di tutela idrogeologica del PSC, come indicato in relazione. Anche se la relazione geologica esclude possibili interferenze con la falda nella realizzazione dell'opera, saranno comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 50 delle NTA del PSC.

L'indagine geofisica non ha evidenziato particolari contrasti di impedenza nel sottosuolo, nel campo di interesse ingegneristico dell'opera. Gli effetti di una frequenza secondaria di sito intorno ad 1.7 Hz, dovranno essere valutati in fase di progettazione esecutiva, per evitare fenomeni di risonanza del sistema edificio/terreno in caso di sisma. Le analisi effettuate, inoltre, escludono il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione.

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella "Relazione geologica e geotecnica", con integrazioni, a firma del Dott. Geol. Mario Casadio, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

#### B) Formulazione riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

La variante urbanistica correlata al Piano Attuativo in oggetto viene configurata essenzialmente quale variante per l'aggiustamento del perimetro dell'originario comparto già previsto fin dal PRG.'88 ed ora presente nel P.O.C..

La minuta operazione di ridefinizione del perimetro si è resa necessaria principalmente per ovviare all'intervenuta vendita della particella 2165 Foglio 221, di mq 75, (con atto al rogito del notaio Giorgio Papi in data 26 ottobre 2006 rep. 40263) che il comune di Forlì ha eseguito in favore della Sig. Marisi Franca con servitù inedificabile.

La variante, come dichiarato dal Comune, non va ad incidere né sul dimensionamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale, né sulle dotazioni territoriali in quanto la riduzione apportata *"è quantitativamente irrilevante e comunque il Piano prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione in misura eccedente rispetto ai minimi di legge"*.

Valutata altresì la strumentazione territoriale provinciale con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), non si rilevano elementi di contrasto, limitatamente ai contenuti della sola variante urbanistica, con il POC e RUE, né con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore.

Tuttavia in considerazione del fatto che nella variante al POC, ancorché non espressamente dichiarato in delibera di adozione, era stato modificato l'assetto del Piano Particolareggiato con l'esatto inserimento della strada di lottizzazione, in considerazione della nuova disposizione del PUA conformato nella TAV. 2 elaborazione del 13/12/2011, che risulta coerente e conforme rispetto ai vincoli paesistici imposti dal PTCP, si ritiene di dover formulare la seguente osservazione ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000 e s.m.i.:

Si invita l'amministrazione Comunale ad aggiornare tutti gli elaborati del Piano Operativo Comunale portandoli a coerenza con la nuova disposizione del PUA (eliminazione del collegamento con la Via Ottaviani) e nel contempo adeguando opportunamente tutti i dati tecnici contenuti nelle schede normative e nelle schede di sintesi;

#### C) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Il nuovo assetto urbanistico del Piano Particolareggiato presentato pare risolvere adeguatamente le criticità sollevate in sede di richiesta di integrazioni che questa Amministrazione ha inviato in data 03/10/2011.

Eliminando il collegamento della nuova strada di lottizzazione con la Via Ottaviani, si ottengono due risultati tangibili:

- il primo è quello del mantenimento del filare alberato tutelato di cui all'art. 10 delle norme del PTCP;
- il secondo è riferito al fatto che della nuova viabilità ad utilizzo e servizio esclusivo della lottizzazione; preclude l'area da ulteriori aggravii della circolazione di traffico che la congiunzione ad altra strada di lottizzazione (v. Ottaviani) avrebbe sicuramente comportato, poiché creava percorsi alternativi alla viabilità principale in un tessuto prettamente residenziale; tutto ciò a favore delle condizioni di sicurezza e vivibilità dell'intera zona.

La nuova conformazione del Piano Attuativo tuttavia è stata proposta solamente nell'elaborato 2 "Planimetria generale", mentre nelle restanti tavole è rimasto invariato il disegno rispetto all'organizzazione precedentemente redatta;

Pertanto alla luce della valutazione positiva che questa Amministrazione ritiene di dover esprimere sulla nuova conformazione del Piano Attuativo è necessario che prima dell'approvazione dello stesso siano integrati e/o corretti tutti gli elaborati costitutivi il Piano Urbanistico Attuativo ADU6 "A" in coerenza con il nuovo assetto proposto per il comparto.

Si sottolinea inoltre come la nuova strada di lottizzazione termina in un parcheggio pubblico a ridosso del lotto n. 6 che in adiacenza prevede una ampia area verde. In considerazione del fatto che a lato di tale infrastruttura stradale sono collocate delle isole ecologiche e che pertanto sarà utilizzata anche da traffico pesante si ritiene conseguente valutare l'opportunità di inserire una racchetta di ritorno per agevolare il movimento veicolare di tali mezzi. Per tali motivazioni si invita l'Amministrazione Comunale prima dell'approvazione del PUA a valutare l'opportunità di inserire una racchetta di ritorno al termine della nuova stradi di lottizzazione al fine di agevolare la movimentazione del traffico veicolare.

Si riscontra inoltre che nella nota di risposta alle integrazioni (Prot. Prov.le n. 50817 del 15/05/2012) il Comune ha dichiarato che:

*" la previsione urbanistica di connessione delle strade viene mantenuta a livello di POC e il Comune si riserva di valutare anche alla luce di altre varianti in itinere, riguardanti le possibilità di intervento in presenza di filari tutelati, la possibilità di realizzarla in futuro, previa variante al P.U.A.. " ....*

Ribadendo quanto richiamato al precedente punto B), si vuole in questa sede specificare quanto prospettato dal Comune è possibile unicamente in coerenza con la pianificazione sovraordinata e nel rispetto delle disposizioni di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

#### D) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Sul piano attuativo è stato redatto uno specifico "rapporto preliminare" finalizzato alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Come sopra richiamato, a partire dall'entrata in vigore della L.R. 6/2009, la legge urbanistica regionale 20/2000 è stata integrata con le disposizioni di valutazione ambientale disposte dal D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008. Pertanto i Comuni, che hanno adeguato la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale 20/2000, dovranno riferire la valutazione degli aspetti ambientali dei propri piani a quanto indicato dall'articolo 5 della legge n. 20 così come modificata. Detta valutazione non potrà configurarsi più come "verifica di assoggettabilità" ai sensi del D.lgs. 152/2010, bensì come "valutazione di sostenibilità", secondo i nuovi disposti della legge regionale. Dati i ripetuti richiami già effettuati in merito, si invita nuovamente ed espressamente il Comune di Forlì a seguire tale riferimento normativo sia per gli aspetti sostanziali che per quelli formali, nella redazione dei prossimi piani o loro varianti.

Posto che la documentazione inerente alla valutazione ambientale del piano Particolareggiato è stata prodotta con riferimento alla norma nazionale, assumendone i contenuti nella presente valutazione si farà riferimento alla nuova formulazione legislativa in vigore (art. 5, L.R. 20/2000).

Entrando, perciò, nel merito delle analisi contenute nella documentazione presentata, si evidenzia quanto di seguito:

a) Si ritengono condivisibili in linea generale le valutazioni che portano il proponente a non ravvisare impatti significativi prodotti dalla variante urbanistica, in ragione dei suoi stessi contenuti e delle valutazioni urbanistiche espresse al soprastante punto B). Ne consegue di poter esprimere, in relazione ai meri contenuti di variante urbanistica, una valutazione positiva.

b) Riguardo al Piano Attuativo, anche per esso si ritiene di poter prefigurare una valutazione positiva, in ragione dei suoi stessi contenuti, del nuovo assetto delle valutazioni urbanistiche espresse ai punti precedenti. Ciò significa che gli elementi di sostenibilità considerati e raffigurati dal Piano, possono ritenersi sufficienti ed esaustivi in ragione della funzione residenziale.

Ciò premesso, si ritiene di dover evidenziare i seguenti ulteriori aspetti di dettaglio progettuale.

<sup>4</sup> Rumore : stante le precisazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale sul parere espresso da ARPA in merito ai lotti ricadenti nella zona di tutela A del PRA art. 4 (nn. 5, 6 e 7) in coerenza con



quanto indicato dal Regolamento E.N.A.C, nonché dalla Delibera di GP con la quale si formulavano riserve per la variante al POC e al RUE del Comune di Forlì per il recepimento del Piano di Rischio Aeroportuale, si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale definisca tutte le opportune ed idonee misure di difesa passiva da applicare ai fronti degli edifici esposti al rumore aeroportuale;

- Suolo: considerate le profondità dei bacini di laminazione, si ritiene necessario precisare che i bacini di laminazione posti in area pubblica, aventi tirante massimo di allagamento superiore a 30 cm. dovranno essere debitamente recintati al fine di consentire la fruizione dell'area in sicurezza;

Richiamata ai sensi degli artt. 5, comma 6 e all'art. 35, comma 4 della L.R. 6/2009, la trasmissione dell'osservazione pervenuta al Comune a seguito del deposito e della Pubblicazione del Piano e che la stessa è così sintetizzata e valutabile ai fini ambientali:

Avv. Carlo Peracino (prot. com.le 0094203 del 31.10.2011) – L'osservazione è volta all'eliminazione della connessione carrabile (per autoveicoli) tra il nuovo comparto ADU6 e la Via Eugenia Ottaviani in quanto tale connessione tende confermare un ruolo prioritario al sistema della viabilità automobilistica a scapito delle vivibilità di un quartiere prettamente residenziale;

Si ritiene, in merito, di dover semplicemente specificare che la nuova conformazione del Piano presentata risponde e risolve tutte le problematiche sollevate dalla sopra richiamata osservazione;

Tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali, dell'osservazione pervenuta, si ritiene che la valutazione di sostenibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. del "Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, con effetto di variante al POC - RUE, da realizzarsi in un'area ubicata in Via Bernardi Sud "ADU 6 - Comparto A" possa essere superata positivamente.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i..

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

## **DELIBERA**

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008;

2) Di formulare la seguente riserva sulla Variante al POC-RUE, adottata con delibera del C.C. n. 105 del 01.08.2011, relativa al *Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, con effetto di variante al POC relativo all'area denominata ADU6 – Biagio Bernardi sud comparto A ubicata a Forlì* ”;

- Si invita l'amministrazione Comunale ad aggiornare tutti gli elaborati del Piano Operativo Comunale portandoli a coerenza con la nuova disposizione del PUA (eliminazione del collegamento con la Via Ottaviani) e nel contempo adeguando opportunamente tutti i dati tecnici contenuti nelle schede normative e nelle schede di sintesi;

3) Di formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. sul piano in oggetto:



- è necessario che prima dell'approvazione dello stesso siano integrati e/o corretti tutti gli elaborati costitutivi il Piano Urbanistico Attuativo ADU6 "a" in coerenza con il nuovo assetto proposto per il comparto;
- si invita l'Amministrazione Comunale prima dell'approvazione del PUA a valutare l'opportunità di inserire una racchetta di ritorno al termine della nuova strada di lottizzazione al fine di agevolare la movimentazione del traffico veicolare.
- si specifica che il procedimento prospettato dal Comune con nota Prot. Prov.le n. 50817 del 15/05/2012 è possibile unicamente in coerenza con la pianificazione sovraordinata e nel rispetto delle disposizioni di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

4) Di valutare positivamente il *"Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, con effetto di variante al POC relativo all'area denominata ADU6 – Biagio Bernardi sud comparto A ubicata a Forlì "*, precisando quando segue:

- Rumore : si ritiene necessario che l'amministrazione comunale definisca tutte le opportune ed idonee misure di difesa passiva da applicare ai fronti degli edifici esposti al rumore aeroportuale;
- Suolo: si specifica che i bacini di laminazione posti in area pubblica ed aventi tirante massimo di allagamento superiore a 30 cm. dovranno essere debitamente recintati al fine di consentire la fruizione dell'area in sicurezza;

5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata degli elaborati relativi al Piano attuativo (n. 25 allegati).

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso.

**IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:**

**IL VICE PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

  
\_\_\_\_\_



---

**PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 12 LUG. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

  
\_\_\_\_\_

---

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

  
\_\_\_\_\_

